



Michele Faraguna

TRA ORALITÀ E SCRITTURA
Diritto e forme della comunicazione
dai poemi omerici a Teofrasto

Estratto da

DIKE

Rivista di storia del diritto greco ed ellenistico

9 (2006)



Michele Faraguna

TRA ORALITÀ E SCRITTURA

Diritto e forme della comunicazione
dai poemi omerici a Teofrasto

LEGGE ORALE E LEGGE SCRITTA

Se appare oggi concordemente riconosciuto che la città greca, nelle sue manifestazioni pubbliche – politiche e culturali (si pensi ad esempio al ruolo centrale dell'assemblea, sin dai poemi omerici, come luogo del dibattito e della deliberazione collettiva o a quello del teatro come momento di riflessione sui valori fondanti della comunità politica e sulle regole della vita sociale nella *polis*¹) –, rimase lungo tutto l'arco della sua storia, ancora secoli dopo l'introduzione della scrittura alfabetica, indissolubilmente legata alla dimensione dell'oralità, e che lo studio del rapporto, e dell'interazione, tra oralità e scrittura costituisce quindi una delle prospettive di ricerca più produttive ai fini di una più profonda comprensione dell'esperienza e della mentalità greca, l'ambito del diritto, inteso come complesso organico delle norme giuridiche e degli istituti volti a disciplinarne l'applicazione in sede giudiziaria, rappresenta senz'altro in quest'ottica un terreno di indagine potenzialmente tra i più interessanti. Il problema, è bene qui sottolinearlo, non si pone esclusivamente in termini concreti, «quantitativi»: non si tratta infatti soltanto di rico-

¹ Sull'analogia tra lo schema dell'agone tragico e le movenze e i ritmi del dibattito assembleare e sulle somiglianze della situazione e dell'esperienza «educativa» e comunicativa cui era esposto il pubblico della *Price* e del teatro cfr. Ober 1989, pp. 152-155 e 160-163; Cerri 1992, pp. 323-329; Hall 1995. Sul rapporto, fondamentale dal punto di vista della tecnica compositiva, fra teatro e scrittura rimando al brillante saggio di Wise 1998.

struire in qual misura, e attraverso quali tappe, la «tecnologia» della scrittura, con la sua progressiva avanzata e sempre maggiore diffusione nella società, venne, nella pratica giuridica, gradualmente ad erodere spazi in precedenza occupati dal *medium* dell'oralità, al punto che, per fare degli esempi, ad Atene alla fine del V secolo a.C., al termine di un processo di revisione sistematica dei νόμοι della città², si stabilì che la legge che non fosse scritta, l'*agraphos nomos*, non potesse più avere validità (Andoc. 1.85 e 87) o, alla fine del IV secolo, pur nell'ambito di un'organizzazione del processo che continuava ad essere concepito, e a svolgersi, come un ἀγών verbale tra le due parti in causa, il «pazzo morale», lo «spudorato» (ἀπovevοημέvος) ci viene comicamente descritto da Teofrasto come colui il quale «è bravo a comparire in tribunale, sia quale accusatore sia quale imputato, ad accampare sotto giuramento impedimenti legali per non presentarsi all'udienza o a *venirci con in grembo una cassetta contenente gli atti [processuali] e in mano sfilze di documenti* (ἱκανὸς δὲ καὶ δίκας τὰς μὲν φεύγειν, τὰς δὲ διώκειν, τὰς δὲ ἐξόμνυσθαι, ταῖς δὲ παρεῖναι ἔχων ἐχῖνον ἐν τῷ προκολπῖω καὶ ὄρμαθοὺς γραμματειδίων ἐν ταῖς χερσίν)» (*Char.* 6.8)³. La questione è piuttosto quella di indagare il fenomeno sul piano «qualitativo» cercando di far luce sulle dinamiche che la scrittura, affiancandosi e sovrapponendosi alle pratiche orali tradizionali⁴, produsse nell'ambito della sfera del diritto, tanto sul piano concettuale quanto su quello della sua «forma» e organizzazione.

Pur nella consapevolezza del fatto che il compito non è dei più agevoli, proprio perché si tratta di mettere a confronto due «grandezze», una delle quali, quella orale, è per sua natura intangibile e sfuggente, questa ricerca è stata concepita in due parti. Nella prima, che qui si pubblica, l'analisi si incentra sul passaggio dalle regole della consuetudine alle legislazioni scritte e sugli effetti che l'introduzione della scrittura produsse sul patrimonio di norme tradizionali che avevano fino a quel momento retto la società greca. Nella

² Sul significato di tale revisione (e «codificazione») si vedano i divergenti punti di vista di Rhodes 1991 e Thür 2002; cfr. anche Volonaki 2001.

³ Per un istruttivo commento al passo cfr. ora Diggle 2004, pp. 258-262; cfr. anche Boegehold 1995, pp. 78-79. Sulla società descritta nei *Caratteri* teofrastei vd. da ultimo Leppin 2002.

⁴ Sulle molteplici modalità con cui deve essere concettualizzato il rapporto tra oralità e scrittura cfr. Bakker 1999, pp. 29-33.

seconda parte, oggetto di una relazione al XVI Simposio di diritto greco ed ellenistico tenutosi a Durham tra il 2 e il 6 settembre 2007 ⁵, l'indagine si sposta invece sul ruolo della scrittura nell'ambito del sistema giudiziario ateniese tra V e IV secolo a.C. L'obiettivo è quello di mostrare come il momento dibattimentale, «retorico», del processo che si svolgeva davanti ai giudici del tribunale popolare e si concretizzava nella «lizza» oratoria tra i due contendenti costituiva di fatto soltanto l'ultimo atto di una procedura articolata e complessa, le cui prime due fasi – l'udienza preliminare, in cui veniva redatto l'ἔγκλημα (o, nelle cause di diritto pubblico, la γραφή), e l'istruttoria (ἀνάκρισις), in cui si raccoglievano gli elementi di prova utilizzati dalle parti – avevano luogo davanti al magistrato competente ed erano accompagnate dalla produzione, a cura di quest'ultimo (o del suo γραμματεὺς ⁶), di una significativa mole di documentazione scritta che finiva poi per condizionare pesantemente le strategie perseguite dagli ἀντίδικοι nel tribunale stesso.

Dal confronto tra i risultati dell'analisi condotta, separatamente, nelle due parti emergono conclusioni in larga misura convergenti. Oralità e scrittura, anche nell'ambito delle pratiche del diritto, certamente coesisterono a lungo in un rapporto di integrazione e complementarità, ma il ruolo della seconda non rimase, come pure si è sostenuto, periferico e marginale. Al contrario, l'introduzione della scrittura determinò significativi cambiamenti non soltanto in relazione all'elaborazione delle norme giuridiche, in cui, come vedremo, si riscontra, per lo meno in alcuni casi, una tendenza verso la «codificazione», ma anche in relazione alla prassi giudiziaria ateniese, dove la redazione, e la presentazione, di documenti scritti nelle fasi preliminari del processo agiva nel senso di una limitazione dello spazio di manovra concesso alle parti e faceva sì che l'agone oratorio del tribunale dovesse svolgersi entro binari rigorosamente predefiniti.

Benché le modalità e il momento cronologico della loro fissazione scritta rimangano oggetto di discussione ⁷, non vi può essere dubbio

⁵ Faraguna c.s.

⁶ Sickinger 1999, p. 37, con riferimento a Ar. *Nub.* 769-772 e *Antiph.* 6.35. Cfr. anche Pritchett 1996, pp. 19-20.

⁷ Sulla questione cfr. ad esempio Haslam 1997, pp. 79-84, e Foley 1997, pp. 162-165, con la precedente bibliografia.

sul fatto che i poemi omerici, sia che ciò rifletta una realtà di fatto o una consapevole volontà arcaizzante, descrivano una società priva di scrittura, o in cui la scrittura non sembra avere rilevanza alcuna. I verbi γράφω ed ἐπιγράφω, ad esempio, sono sì in essi già attestati ma ricorrono in un numero molto limitato di casi e sempre con il significato di «graffiare», «scalfire». Nell'unico passo in cui si fa esplicito riferimento ad una tavoletta scrittoria (*Il.* 6.168-170) appare poi chiara la scarsa familiarità del poeta con i «segnî», definiti σήματα e non γράμματα, che vi erano incisi. Non risulta perciò sorprendente che, nella complessa scena di un processo pubblico, relativo al «risarcimento» per l'uccisione di un uomo, davanti ad un tribunale di «anziani» (γέροντες) descritta nel XVIII libro dell'*Iliade*, tutti coloro che a diverso titolo sono presenti nell'agorà e vi partecipano (i contendenti, l'araldo, i *gerontes* e la folla dei λαοί) lo fanno, in un contesto dominato dall'oralità, esclusivamente attraverso atti verbali (497-508). Gli anziani sono in particolare chiamati ad esprimere a turno il proprio giudizio (ἀμοιβηδὶς δὲ δίκασον) ma ciò che rimane oscuro è in base a quali norme o criteri dovesse essere risolta la disputa ⁸.

Dai poemi omerici emerge in ogni caso una visione abbastanza coerente e precisa dell'ordine normativo che governa il mondo in essi descritto. Questo ruota intorno al concetto di θέμις, una nozione che esprime, in termini morali e religiosi, un'esigenza di equilibrio nei rapporti all'interno della società umana e, più in generale, nell'universo della natura ⁹, e che si traduceva concretamente in un complesso di regole, le θέμιστες, le quali, veicolate dalla tradizione, da un lato forniscono ai βασιλεῖς il metro su cui basare, in accordo con la volontà di Zeus, i giudizi e le decisioni politiche, dall'altro sono sentite come patrimonio di tutta la collettività al punto che chi, come i Ciclopi, rifugge dalla vita associata e ignora le norme che la regolano (*Od.* 9.105-115, 213-215 e 428), o chi «ama la guerra civile» (*Il.* 9.63-64), viene definito ἀθέμιστος.

È interessante osservare che tanto in Omero quanto in Esiodo l'esercizio della giustizia da parte dei *basileis* viene in più occasio-

⁸ La bibliografia sulla questione è vastissima: tra i lavori più recenti rimando a Thür 1996 e Cantarella 2002. Vd. inoltre ora Fusai 2006, con amplissima rassegna critica della dossografia e della precedente letteratura, e, in questa rivista, il saggio di G. Thür.

⁹ Rudhardt 1999, pp. 19-26, con la precedente bibliografia.

ni presentato come un κρίνειν (ο διακρίνειν) θέμιστας, come un «separare (o distinguere) *themistes*», in altri termini come l'atto di individuare, e selezionare, all'interno del complesso delle «regole», quella che meglio si adatta al caso esaminato (o, al contrario, nel caso dei giudici corrotti, regole «storte» [σκολιάς]: *Il.* 16.386; *Hes. Theog.* 83-86; *Op.* 219-221)¹⁰. Ai fini del nostro problema, il passaggio dalla legge orale a quella scritta, dobbiamo perciò chiederci quale forma potessero avere tali *themistes*. Questo punto è cruciale perché M. Gagarin, in una serie di autorevoli saggi, ha a più riprese sostenuto che la «legge» nasce nel mondo greco con le prime codificazioni scritte a partire dalla metà del VII secolo a.C., mentre in Omero ed Esiodo si troverebbero enunciate soltanto massime e regole di comportamento sociale, cui sarebbe tuttavia errato attribuire caratteri di «giuridicità»¹¹. Secondo Gagarin, in particolare, nella società omerica ed esiodea non sarebbero riscontrabili norme di carattere sostanziale ma soltanto norme procedurali che, in un ideale processo di formazione del diritto, la collocano in uno stadio «protogiuridico» (*proto-legal*). Molto dipende naturalmente dalla definizione che si vuole adottare per la nozione di «legge» ed è ovvio che, partendo da concettualizzazioni meno restrittive, quali ad esempio quelle elaborate dagli antropologi, si giungerebbe a risultati diversi¹². Mi sembra peraltro utile abbandonare il terreno della teoria e cercare di esaminare alcuni possibili esempi di *themistes* ponendoli a confronto con analoghe norme delle successive legislazioni scritte. Un caso illuminante è offerto dalle regole relative ai comportamenti da tenere nei casi di omicidio che, in una società legata all'onore e permeata da una mentalità agonistica, tanto più dovevano costituire motivo di tensione all'interno delle comunità

¹⁰ Rudhardt 1999, pp. 31-34. Va osservato che, nel rendere l'espressione διακρίνειν θέμιστας, gli interpreti di Esiodo tendono per lo più a banalizzare con formule del tipo «amministrare la giustizia» (Arrighetti 1998, p. 7), «deciding rights» (Roth 1976, p. 332) o, comunque, a non tenere conto del significato primario dei verbi κρίνω e διακρίνω; più specifici Wolff 1946, pp. 59-60: «determine the rules», e Gagarin 1986, p. 24: «deciding the proprieties».

¹¹ Gagarin 1986; cfr. anche Gagarin 2001 e 2003.

¹² Cfr. ad esempio Burchfiel 1994, che applica al diritto greco le categorie analitiche di Pospisil 1971 e sostiene che «the appearance of complex law in the seventh century is inconceivable without earlier and perhaps more complex unwritten laws» (p. 89); Wallace - Westbrook 1989; Arnaoutoglou 2004; Fouchard 2005, p. 15.

«politiche» descritte nell'*Iliade* e nell'*Odissea* ¹³. La prima, enunciata in *Od.* 23.118-120, è che «chi uccide, in un paese, anche un sol uomo, che dietro non abbia parecchi difensori, fugge lasciando i parenti e la patria (καὶ γὰρ τίς θ' ἕνα φῶτα κατακτείνας ἐνὶ δήμῳ, ᾧ μὴ πολλοὶ ἔωσιν ἀοσσητῆρες ὀπίσσω, φεύγει πηούς τε προλιπὼν καὶ πατρίδα γαῖαν)». Per sfuggire alla vendetta dei parenti del defunto l'omicida, come aveva dovuto fare Patroclo dopo avere ucciso involontariamente (οὐκ ἐθέλων), in stato d'ira ¹⁴, un compagno di giochi, doveva dunque prendere la via dell'esilio a meno che i familiari della vittima non fossero disposti a rinunciare alla rappresaglia e ad accettare un risarcimento (ποινή) che ponesse così fine alla lite. Nel IX libro dell'*Iliade* l'ostinazione di Achille nel rifiutare ogni offerta di compromesso con Agamennone viene infatti sottolineata, e criticata, da Aiace sulla base del presupposto che «un uomo accetta un risarcimento per l'uccisione di un fratello o del proprio figlio morto e così quello rimane nel paese avendo pagato molto, mentre si placa il cuore e il nobile animo dell'altro accettando il compenso (καὶ μὲν τίς τε κασιγνήτοιο φονῆος ποινήν ἢ οὐ παιδὸς ἐδέξατο τεθνηῶτος· καὶ ῥ' ὁ μὲν ἐν δήμῳ μένει αὐτοῦ πολλ' ἀποτείσας, τοῦ δέ τ' ἐρητύεται κραδίη καὶ θυμὸς ἀγῆνωρ ποινήν δεξαμένῳ)» (632-636). Vendetta e compenso costituiscono quindi due soluzioni *alternative* l'una rispetto all'altra e l'accettazione della *poine* implica la rinuncia all'esercizio della prima.

Sebbene non siano esplicitamente definite come *themistes*, tali «regole» hanno tutto l'aspetto di norme giuridiche e non è un caso che nella menzionata scena di processo pubblico sull'agorà, che rappresenta la cosiddetta città «in pace», raffigurata sullo scudo di Achille (*Il.* 18.497-508) ¹⁵, la disputa ruoti intorno alla questione se il pagamento della *poine* fosse stato effettuato o meno, questione da cui discende direttamente quella della legittimità di un'eventuale vendetta privata a danno dell'uccisore ¹⁶. Gagarin non è disposto ad

¹³ Sui poemi omerici come testimonianza e riflesso dello sviluppo di strutture comunitarie già pienamente «politiche» cfr. Morris 1986; Raaflaub 1993, in part. pp. 46-59; Raaflaub 1997 e 1998; Raaflaub - Wallace 2007, pp. 24-32.

¹⁴ Cantarella 1975, pp. 298-301.

¹⁵ Sulla struttura della decorazione figurativa dello scudo di Achille e, in particolare, sulla «città in pace» cfr. Wirbelauer 1996.

¹⁶ Per questa interpretazione della natura, che diviene una questione di fatto, del contenzioso, secondo la quale i verbi *euchomai* e *anainomai* devono essere rispettiva-

attribuire a tali norme valore di regole giuridiche, tra le altre cose perché non si presenterebbero nella «forma» assunta come tipica di una legge di età arcaica – e cioè proposizione condizionale specificante l'azione (se uno ...), seguita dalle conseguenze o dalla regola procedurale – e apparirebbero tutt'al più come enunciazioni di un comportamento considerato normale sul piano sociale; ma bisogna tenere conto, da un lato, del fatto che esse ci sono tramandate all'interno di due poemi epici e non di testi giuridici, dall'altro che possediamo almeno alcune leggi di carattere *sostanziale* risalenti alla «codificazione» soloniana, quindi tra le più antiche trasmesseci dalla tradizione, le quali si sottraggono, sul piano formale, allo schema-base protasi/sanzione e ne variano la struttura, o se ne distanziano in maniera anche significativa, introducendo prescrizioni o precisando i limiti e le eccezioni alla disposizione generale ¹⁷. Nella cosiddetta «legge testamentaria» attribuita a Solone si prescrive ad esempio che «chi non sia stato adottato ... abbia facoltà di disporre mediante testamento delle proprie sostanze come gli piace, se non vi siano figli legittimi maschi, a meno che non sia incapace di intendere e di volere a causa di follia, demenza senile, effetti di un filtro, malattia o suggestione da parte di una donna o perché costretto dalla necessità o incarcerato (ὄσοι μὴ ἐπεποίηντο ... τὰ ἑαυτοῦ διαθέσθαι εἶναι ὅπως ἂν ἐθέλῃ, ἂν μὴ παῖδες ὦσι γνήσιοι ἄρρενες, ἂν μὴ μανιῶν ἢ γήρωσ ἢ φαρμάκων ἢ νόσου ἔνεκα, ἢ γυναικὶ πειθόμενος, ὑπὸ τούτων του παρανοῶν, ἢ ὑπ' ἀνάγκης ἢ ὑπὸ δεσμοῦ καταληφθεῖς)» ([Dem.] 46.14) ¹⁸.

Ciò che mi pare tuttavia dirimente è il fatto che nella legislazione draconiana sull'omicidio (IG I³ 104 = Koerner 1993, nr. 11), datata al 621/620 a.C., che introduceva ad Atene la distinzione fondamentale, non ancora presente nelle «regole» omeriche, tra omicidio premeditato e omicidio non premeditato (μὴ ἐκ προνοίας), ritroviamo, come

mente tradotti con «affermare» e «negare» (*Il.* 18.499-500: «l'uno affermava di avere pagato tutto ... l'altro negava di avere ricevuto alcunché»), vd. Cantarella 1979, pp. 224-239 e 251-257; Cantarella 1987 e 2002; Thür 1996, pp. 66-67. Sul significato di *euchomai*, anche alla luce delle sue attestazioni nelle tavolette micenee, cfr. Tausend 2001. Sul'esegesi alternativa («uno prometteva di pagare tutto ... l'altro rifiutava di accettare alcunché») vd. ora Fusai 2006, pp. 11-17.

¹⁷ Carey 1998, con discussione di alcuni importanti esempi.

¹⁸ Sui problemi giuridici legati all'interpretazione di questa legge cfr. ora Gagliardi 2002; Humphreys 2002.

«pena» per il secondo, l'esilio («se qualcuno uccide senza premeditazione vada in esilio»), ancora una volta evitabile nel caso i familiari dell'ucciso avessero concesso il perdono (ἀϊδεσις), sebbene tutto ciò si collocasse in un contesto radicalmente nuovo in cui la colpevolezza dell'omicida doveva essere innanzitutto accertata da una sentenza giudiziale¹⁹. Lasciando da parte il problema se la legge orale venisse memorizzata, diffusa e trasmessa in forma ritmica, e se esistessero quindi nel mondo greco arcaico figure con il ruolo di «cantori della legge»²⁰, siamo così riportati al «grado zero» del diritto greco ma siamo, nello stesso tempo, posti nella condizione di valutare in qual modo l'introduzione della scrittura avesse agito sul patrimonio di norme tradizionali e quali novità e dinamiche essa avesse prodotto.

Da un lato, si conferma infatti che «l'esistenza di un patrimonio di norme giuridiche trasmesse oralmente costituisce una *condicio sine qua non* per la precoce fissazione di un codice di leggi scritte»²¹. La realtà di una continuità fra tradizione orale e tradizione scritta che abbiamo ravvisato esce anzi rafforzata dall'analisi del lessico relativo alla «legge» di età arcaica e classica, in cui gli stessi termini che avevano in origine indicato le regole della consuetudine, arricchendosi di nuovi significati, passarono con il tempo a designare anche la legge scritta, senza peraltro che quello originario venisse del tutto obliterato. *Rhetra*, che per la sua stessa etimologia rimanda innanzitutto ad una «cosa detta» (e a Sparta, dove secondo la tradizione era vietato fare uso di leggi scritte²², le norme stabilite da Licurgo erano dette *rhetrai* [Plut. *Lyc.* 13.1-11; *Mor.* 221b e 227b]), dalla fine del VI secolo a.C. compare così, nella forma *wratra*, in una serie di iscrizioni bronzee di Olimpia con riferimento a trattati di alleanza (*I.v. Olympia* 9, l. 1; 10, ll. 1-2), concessioni di cittadinanza (*ivi*, 11, ll. 1-2), decreti (*ivi*, 2, l. 11; cfr. van Effenterre - Ruzé 1994, nr. 23) e leggi sacre (Siewert 1992, p. 116; SEG 42.373), che,

¹⁹ Sull'esegesi della legge di Draconte rimangono fondamentali, pur con diversi e spesso contrastanti punti di vista, Cantarella 1976, pp. 79-127, e Gagarin 1981a. Tra i lavori più recenti cfr. Gagliardi 1998 e Schmitz 2001, con ulteriore bibliografia.

²⁰ Vd. sulla questione Piccirilli 1981; Thomas 1996, pp. 14-16; Ruzé 2001; Arnaoutoglou 2004; Faraguna 2005a.

²¹ Camassa 1996, p. 565.

²² Per un'equilibrata critica del *topos* dell'analfabetismo spartano e della tradizione sul divieto, imposto da Licurgo, di far uso di *nomoi* scritti cfr. peraltro Millender 2001.

se anche verisimilmente avevano «origine» e sanzione da responsi oracolari, si presentavano come documenti scritti e alla scrittura, ai *grammata*, dovevano la loro autorevolezza. In maniera analoga, *nomos*, che è inequivocabilmente attestato nel significato di «legge scritta» già prima della metà del V secolo a.C., e forse tra il 480 e il 460 a.C. (ML 32 = Koerner 1993, nr. 84, ll. 19-21; *I.v. Erythrai*, nr. 2 = Koerner 1993, nr. 75, A, ll. 19-21, 25-27; B, ll. 14-24; cfr. Aesch. *Suppl.* 387-391²³), designa da Esiodo in poi non soltanto, in senso più ampio, «l'ordinamento della natura» o il complesso delle norme che regola la vita sociale in una città (in quest'ultima accezione cfr. ad esempio Heraclit. fr. 44 D.-K.: «occorre che il popolo combatta per la legge [ὕπὲρ τοῦ νόμου] come per le mura»; fr. 114 D.-K.: «chi vuole che la sua parola abbia senso, deve farsi forte di ciò che a tutti è comune e ha senso, come la città si fa forte della legge, ed anche con molta più forza: le leggi umane traggono tutte alimento da una legge, quella divina [τρέφονται γὰρ πάντες οἱ ἀνθρώπειοι νόμοι ὑπὸ ἐνὸς τοῦ θείου]); trad. di C. Diano *apud* Diano - Serra 1980, p. 11), ma anche, più specificamente, usanze, costumi, convenzioni, regole di comportamento e prescrizioni che è spesso difficile distinguere dalla legge *stricto sensu*²⁴. In Erodoto e Tucidide il significato politico, prescrittivo di *nomos* nel senso di «legge» e quello sociologico, descrittivo di «abitudine, costume, usanza, regola, tradizione», ancora coesistono e rivelano la polivalenza della nozione²⁵.

Lo stesso termine *thesmos*, il quale è cronologicamente il primo ad essere usato ad indicare la legge scritta e ricorre regolarmente ad Atene con riferimento alle legislazioni di Draconte e di Solone²⁶ – quest'ultimo dichiarava orgogliosamente di avere «scritto le leggi (*thesmous*) ugualmente per l'umile e il nobile» (fr. 30 Gentili - Prato [36 West], ll. 18-20) – non sempre ed esclusivamente designa una norma scritta: nella formula del «giuramento degli efebi», tramandataci da un'iscrizione del demo di Acarne della seconda metà del IV secolo a.C. ma certamente risalente all'età arcaica (Rhodes -

²³ Per un'interpretazione del passo eschileo cfr. Ostwald 1969, pp. 58-59; 1987, pp. 143-144 n. 26.

²⁴ Ostwald 1969, pp. 20-54; Hölkeskamp 2000, pp. 74-78.

²⁵ Birgalias 2005.

²⁶ *Τεθμός* è definita anche la legge agraria (*περὶ τῶς γῶς*) di Naupatto (ca. 500 a.C.) del cosiddetto «Bronzo Pappadakis»: IG IX 1², 3, 609 (= Koerner 1993, nr. 47 = van Effenterre - Ruzé 1994, nr. 44); sul documento cfr. Maffi 1987; Gschnitzer 1995; Sturm 2002.

Osborne 2003, nr. 88, ll. 5-20), l'impegno a obbedire ai «*thesmoi* stabiliti (εὐηκοίῳ ... τῶν θεσμῶν τῶν ἰδρυμένων)» non poteva infatti riguardare soltanto le leggi scritte, che in quel momento non dovevano essere sufficienti a disciplinare tutti gli ambiti del diritto, bensì il *complesso delle norme* che regolavano la vita nella *polis*²⁷. Allo stesso modo, nel lasciare intatti i *thesmia* di Atene, Pisistrato esercitò il potere senza alterare alcuna delle norme scritte e orali su cui si reggeva la *polis* (Her. 1.59.6).

Possiamo anzi cogliere il momento, e le modalità, della fissazione scritta delle norme della tradizione orale, e quindi la gradualità del passaggio dall'oralità alla scrittura, nella descrizione aristotelica delle funzioni dei tesmoteti agli albori della storia ateniese: essi sarebbero stati creati «affinché, dopo averli messi per iscritto, custodissero i *thesmia* per la risoluzione delle controversie (ὅπως ἀναγράψαντες τὰ θέσμια φυλάττωσι πρὸς τὴν τῶν ἀμφισβητούντων κρίσιν)» (Arist. *Ath. Pol.* 3.4). Si è ritenuto che ciò debba essere interpretato nel senso che i *thesmia* registrati dai tesmoteti fossero le regole o i principi sottesi alle decisioni dei tribunali²⁸, ma ciò è impossibile sia perché, se ci si attiene all'etimologia, il termine tesmoteti non può che significare «legislatori» sia perché il principio del «precedente» è in larga misura estraneo al diritto ateniese²⁹. *Thesmion* nel senso di «verdetto», «giudizio», sarebbe oltretutto senza paralleli. Ancora nel IV secolo a.C., quando avevano la supervisione sull'organizzazione dei tribunali (Arist. *Ath. Pol.* 59.1), i tesmoteti dovevano inoltre condurre annualmente un'attenta revisione del complesso dei *nomoi* della città al fine di individuare eventuali contraddizioni, incongruenze o irregolarità nelle leggi in vigore e, nel caso ciò si rendesse necessario, avviare le normali procedure da applicare per qualsiasi modifica della legislazione (Aesch. 3.38-39)³⁰. Diviene perciò lecita l'ipotesi che i tesmoteti, conformemente al loro nome, fossero stati in antico responsabili di custodire e trasmettere, anche fissandole per iscritto, le regole della tradizione e fossero quindi, per questa

²⁷ Busolt 1920, p. 456; Ostwald 1969, pp. 12-19; Hölkeskamp 2000, pp. 78-81.

²⁸ Gagarin 1981b; Ruzé 1988, pp. 86-89.

²⁹ Lanni 2004, da leggere peraltro alla luce dei rilievi critici di Harris 2007. Sulla questione cfr. anche Rubinstein 2007.

³⁰ MacDowell 1975, pp. 71-72; Hansen 1991, p. 166. Sul passo di Eschine cfr. anche Piérart 2000, pp. 233-236; Rhodes 2003.

loro funzione, in qualche modo all'origine del complesso delle leggi della città ³¹.

Dall'altro lato, proprio la legge di Draconte sull'omicidio, se messa a confronto con le norme sullo stesso tema della tradizione epica, ci consente di capire in qual maniera, e in qual misura, il passaggio al *medium* scrittorio venne ad incidere sulle regole giuridiche della consuetudine. Le novità riguardano in particolare i dettagli procedurali e la maniera assai più sistematica con cui la materia da disciplinare veniva regolata sul piano sostanziale. Il primo aspetto emerge con tutta evidenza nelle clausole relative al «perdono» da parte dei familiari: viene infatti previsto il caso che i parenti più stretti (padre, figlio, fratello), cui spetterebbe in primo luogo la facoltà di concedere l'*aidesis*, non esistano, cosicché tale possibilità viene estesa prima ai cugini e ai figli dei cugini, cioè fino ai limiti dell'*anchisteia*, e poi, in assenza anche di questi ultimi, quanto meno per l'omicidio involontario ³², ai membri della fratria. Il secondo non soltanto nella volontà di considerare l'intenzione dell'omicida e di distinguere tra omicidio premeditato, non premeditato (φόνος μὴ ἐκ προνοίας) e, forse, involontario (φόνος ἀκούσιος) ³³, ma anche, sebbene questo punto della legge rimanga controverso, di porre sullo stesso piano l'esecutore materiale dell'atto, colui cioè che l'aveva compiuto con la propria mano (αὐτόχειρ), e colui che ne era l'istigatore (βουλευσας) ³⁴, nonché di stabilire quali fossero i parenti autorizzati a esercitare la vendetta (di nuovo i parenti fino ai cugini e ai figli dei cugini, cui si aggiungevano in questo caso il genero e il suocero, e, in assenza di questi, i membri della fratria) e quale fosse la posizione giuridica di chi uccidesse l'omicida che, secondo le disposizioni della legge, aveva preso la via dell'esilio e si teneva lontano dai mercati sui confini, dai giochi e dai riti frequentati dagli Ateniesi ³⁵. Senza dover pensare che queste disposizioni fossero state tutte per la prima volta introdotte da Draconte, appare quindi come, partendo dalla regola-base secondo cui «se qualcuno uccide senza premeditazione vada in esilio

³¹ Nello stesso senso Sickinger 1999, pp. 10-14.

³² Maffi 1988, pp. 114-115.

³³ Così Cantarella 1975 e 1976, pp. 92-127.

³⁴ Gagarin 1990; Harris 2001, pp. 78-79; sulla questione cfr. anche Maffi 1988, pp. 113-115; Méléze Modrzejewski 1991, pp. 6-9.

³⁵ Su quest'ultima clausola cfr. Gagliardi 1998, pp. 378-383.

(καὶ ἐὰμ μὲ ᾿κ [π]ρονοί[α]ς [κ]τένει τίς τινα, φεύγ[ε]ν[ν]»), le norme che regolavano l'omicidio fossero divenute, con la fissazione e con la rielaborazione scritta, molto più complesse e articolate tanto sul piano procedurale quanto su quello sostanziale.

In maniera analoga, se torniamo al *nomos* soloniano sui testamenti ([Dem.] 46.14), pur rimanendo discusso in che cosa consistessero specificamente le novità introdotte dal nomoteta, vi è un consenso sul fatto che l'istituto dell'adozione, che nel mondo greco è sempre da interpretarsi come rispondente a strategie successorie, preesistesse alla riforma – come si evince del resto dall'*incipit* della legge che presuppone che al momento della sua entrata in vigore («a partire dall'arcontato di Solone ...») ci fossero già individui che erano stati adottati («chi non sia stato adottato ...») – sia che esso fosse disciplinato in qualche precedente legge o regolato dalla consuetudine. Chi parte dall'assunto che in precedenza fosse esistita soltanto l'adozione *inter vivos* ritiene che Solone avrebbe introdotto l'adozione *mortis causa*, estendendo la normativa che la regolava, e che prevedeva ad esempio il divieto per l'adottato di adottare a sua volta, anche alla materia testamentaria³⁶. Chi sostiene che entrambe le forme di adozione risalissero già ad un'età anteriore a Solone conclude invece che l'intervento del legislatore avrebbe mirato ad introdurre la possibilità di adottare soggetti estranei al *genos*, cioè alla famiglia in senso allargato dell'adottante (Plut. *Sol.* 21.3)³⁷, ponendo nello stesso tempo la limitazione che, se l'adottato non avesse avuto figli naturali legittimi, egli non potesse a sua volta adottare e la successione ritornasse quindi ai parenti dell'adottante³⁸. Nell'uno e nell'altro caso, è comunque chiaro che la rielaborazione scritta delle preesistenti norme andò nelle direzioni già indicate, traducendosi, da un lato, in una più precisa definizione delle condizioni che rendevano legittimo l'atto di disposizione delle proprie sostanze (*diatithesthai ta beoutou*) – cioè non avere figli *gnesioi* ed essere pienamente capaci di intendere e di volere –, dall'altro in novità di tipo sostanziale, da identificare o nell'introduzione dell'adozione te-

³⁶ In tal senso Maffi 1991.

³⁷ Per un possibile parallelo nel diritto successorio di Gortina cfr. *I.Cret.* IV 72, X, ll. 33-34 con Maffi 1997, pp. 75-76.

³⁸ Gagliardi 2002, pp. 45-55.

stamentaria o nell'estensione della cerchia degli adottabili al di fuori dei confini del *genos*.

Se si vuole estendere il campo dell'indagine ad altre aree del mondo greco (e sottrarsi così alla prospettiva «atenocentrica»), questi stessi elementi ricompaiono esattamente negli stessi termini a Gortina, *polis* cretese per la quale disponiamo non soltanto del celebre «codice», organizzato su dodici colonne ³⁹, databile alla prima metà del V secolo a.C. (*I.Cret.* IV 72; Willetts 1967), ma di un ampio complesso di testi giuridici distribuito su un arco cronologico di oltre due secoli, unico nell'offrire un quadro «dinamico» e, con esso, la possibilità di un'analisi in termini di «stratigrafia» e di evoluzione del diritto. Nello stesso tempo, un elemento di difficoltà da non sottovalutare è posto, oltre che dal carattere frammentario di buona parte dei testi, dalla maniera apparentemente abbastanza asistemica con cui le leggi vennero, in questo arco di tempo, iscritte sulla pietra, al punto che risulta del tutto problematico individuare il criterio sotteso alla «scelta» dei testi «pubblicati».

Margherita Guarducci, nella sua edizione delle *Inscriptiones Creticae*, suddivise cronologicamente i *tituli vetustiores* di Gortina in quattro gruppi: 1-40, in buona parte provenienti dal santuario di Apollo Pizio, databili tra la metà del VII e la fine del VI secolo a.C.; 41-71, per lo più provenienti dall'area dell'agorà, attribuiti all'inizio del V secolo a.C.; 72-140, tra cui è compresa anche l'iscrizione del «codice», la cosiddetta «Grande Iscrizione», databili al periodo compreso tra il 480 e il 450 a.C.; 141-159, collocabili tra la seconda metà del V secolo e l'inizio del IV secolo a.C. ⁴⁰. All'interno di questo complesso si impone un'ulteriore distinzione sulla base delle modalità di disposizione dei testi sulla pietra: mentre infatti i documenti del gruppo più antico con poche eccezioni risultano incisi con andamento retrogrado (da destra a sinistra) sui muri del tempio di Apollo Pizio, in modo che ciascun testo si sviluppa in senso orizzontale iscrivendosi anche per notevole lunghezza in un'unica fila di

³⁹ Sui criteri e gli aspetti materiali di tale «impaginazione» cfr. Gagarin 1982; Kristensen 2004. Sulla «storia» del codice di Gortina e dei complessi monumentali in cui il testo epigrafico fu, nei diversi momenti cronologici, inserito cfr. ora Di Vita 2005.

⁴⁰ Alcuni nuovi documenti sono stati pubblicati dopo l'edizione della Guarducci (1950): SEG 23.585 (cfr. van Effenterre - Ruzé 1995, nr. 5); 49.1221-1223 (cfr. Magnelli 1999).

blocchi ⁴¹, i testi successivi sono organizzati in colonne, spesso due ma talora tre e più fino ad un massimo di dodici ⁴². È verisimile che tale «impaginazione» riflettesse, come suggeriva già la Guarducci, il «formato» del modello su papiro custodito in archivio ⁴³, ma tale constatazione diventa per noi interessante soprattutto nella misura in cui essa apre una questione più ampia sul rapporto tra i testi pubblicati, ed «esposti», parte dei quali sono giunti fino a noi, e il complesso originario delle leggi di Gortina, che doveva essere ben più ampio. Si è osservato infatti che nell'iscrizione del «codice» vi sono oltre una ventina di rimandi a «quanto sta scritto» o a «come è scritto» altrove e che tali riferimenti nella maggioranza dei casi rinviano a norme contenute nello stesso «capitolo» o in altri capitoli del testo, ma talora, come ad esempio nel caso di VI, ll. 29-31; IX, ll. 21-24; XII, ll. 1-5, anche a disposizioni *esterne* rispetto al codice stesso ⁴⁴. Nello stesso tempo è chiaro che tra le iscrizioni giuridiche di Gortina sono presenti anche testi di legge separati concernenti materie trattate più ampiamente anche nel «codice» e che per qualche ragione non sono stati in esso incorporati ⁴⁵. Ciò, da un lato, rivela che non possiamo parlare per quest'ultimo di una sistematica e completa «codificazione» di *tutto* il diritto della città, dall'altro pone in primo piano il problema della sua genesi.

A questo proposito, il primo punto da evidenziare risiede nel fatto che diverse norme in esso contenute miravano senz'altro ad innovare il contenuto di leggi precedenti. Ne sono un chiaro indizio quelle disposizioni che escludevano esplicitamente la possibilità di applicazione retroattiva delle norme (ad esempio VI, ll. 9-25: «E il marito non deve vendere o promettere i beni della moglie, né il figlio quelli della madre. Se qualcuno compra o si fa dare in garanzia o si fa promettere *contrariamente a quanto è stato stabilito quando questo è stato scritto* [ἀλλὰ δ'ἔγρατ[τα] ἅι τάδε τὰ γράμματα

⁴¹ Perlman 2002, pp. 188-189. Uno studio sistematico dei resti e delle fasi architettoniche del tempio di Apollo Pizio si deve a Ricciardi 1991.

⁴² Davies 1996, pp. 34-36. Contro l'ipotesi che la «Grande Iscrizione» avesse un'ampiezza ben superiore alle dodici colonne conservate vd. da ultimo Lombardo 2005, p. 15.

⁴³ Guarducci 1950, p. 87; cfr. Boffo 1995, p. 107 con n. 66; Davies 2005, pp. 306-307.

⁴⁴ Tutti i casi sono raccolti e discussi da Lévy 2000, pp. 187-189.

⁴⁵ Hölkeskamp 1999, pp. 126-128.

ἔγ[ρ]α[ττα], i beni siano della madre o della moglie; colui che ha venduto, che ha dato in garanzia o che ha promesso dovrà pagare il doppio a chi ha acquistato o si è fatto costituire in garanzia o promettere ... *Per gli atti compiuti in passato non vi sia la possibilità di agire in giudizio* [τὸν δὲ πρόθθα μὲ ἐνδικὸν ἔμεν]; trad. di A. Maffi *apud* Maffi 1997, p. 163; cfr. anche V, ll. 1-9; IX, ll. 15-17; XI, ll. 19-23), fissando in un caso la data a partire dalla quale quelle nuove dovevano considerarsi in vigore (V, ll. 5-9). Che la materia rispetto alla quale si innovava fosse stata anche in precedenza regolata da norme scritte appare poi almeno da XI, ll. 19-23, là dove, al termine dell'ampia sezione dedicata all'adozione, si precisa che «si applicheranno queste regole da quando esse sono state scritte. Per quanto riguarda la situazione precedente, in qualunque modo uno abbia, non si potrà *più* agire in giudizio né contro l'adottato né da parte dell'adottato». Tale norma transitoria presuppone infatti che anteriormente la disciplina degli effetti patrimoniali dell'adozione fosse stata diversa ⁴⁶ e questo viene confermato da due iscrizioni di VI secolo a.C. (*I.Cret.* IV 20 e 21 [= Koerner 1993, nrr. 122 e 123 = van Effenterre - Ruzé 1995, nrr. 37 e 38]) le quali, per quanto molto frammentarie, contenevano certamente norme relative al diritto ereditario in connessione con l'adozione ⁴⁷. Nella stessa direzione va inoltre la presenza, in alcune delle iscrizioni conservate, di evidenti segni di rasure e di riuso della pietra (*I.Cret.* IV 43, 47 e 48) che testimoniano della volontà di obliterare testi di legge che evidentemente non erano più in vigore e la cui esposizione pubblica rischiava di essere fonte di confusione e disordine normativo ⁴⁸.

Un secondo elemento ci viene offerto da un'analisi interna di alcune delle sezioni in cui è possibile suddividere la «Grande Iscrizione» gortinia. Non si vuole qui tornare sulla questione dell'appropriatezza o meno di termini quali quelli di «codice» e di «codificazione» in rapporto ad essa ⁴⁹ – come si è visto si può ammettere

⁴⁶ Willetts 1967, pp. 30-31; Maffi 1997, pp. 83-85; Kristensen 2004, pp. 158-161.

⁴⁷ Una simile stratificazione di norme scritte, in rapporto alla responsabilità per i danni causati da uno schiavo il cui contratto di acquisto non è stato annullato entro un certo termine di tempo (*I.Cret.* IV 72, VII, ll. 10-15, da confrontarsi con *I.Cret.* IV 41, ll. 7-19), è riconosciuta da Koerner 1993, nr. 173, *ad loc.*, pp. 518-519; Davies 1996, pp. 46-47.

⁴⁸ Davies 1996, pp. 50-52.

⁴⁹ Sulla questione, dopo l'ampia rassegna della problematica e della più recente letteratura di Maffi 2003a, in part. pp. 168-179, vd. Kristensen 2004, pp. 136-137; contro

con relativa sicurezza che il testo non esaurisse il complesso delle norme giuridiche in vigore a Gortina al tempo della sua «pubblicazione» –, bensì esaminare la struttura e l'organizzazione di quelle parti che paiono riflettere un maggiore grado di elaborazione e che in qualche maniera si pongono quantitativamente, ma soprattutto qualitativamente, su un piano diverso rispetto ad altre meno articolate leggi o sezioni. Come dimostrato da Gagarin in un fondamentale articolo, l'uso di mezzi formali quali l'asindeto, da un lato, e gli spazi vuoti e i segni di interpunzione, dall'altro, consentono infatti di riconoscere nell'iscrizione un'articolazione delle norme in sezioni (35, secondo la proposta dello studioso americano) e in sottosezioni (circa una cinquantina), la cui formazione può essere plausibilmente spiegata come il risultato di un processo «storico» di stratificazione e di progressivo assemblaggio e adattamento protrattosi nel tempo e cominciato già alla fine del VII secolo a.C.⁵⁰ Così, se consideriamo ad esempio la prima sezione del «codice» dedicata al processo di stato (*I.Cret.* IV 72, I, l. 1 - II, l. 2)⁵¹, si individua, analogamente a quanto rilevato per la legge di Draconte sull'omicidio e la legge testamentaria soloniana, innanzitutto l'enunciazione del principio generale secondo cui «chi è tenuto ad agire in giudizio (per affermare il proprio diritto) riguardo ad un libero o ad uno schiavo, non deve impossessarsene prima del processo (ὅς κ' ἐλευθέροι ἔ δόλοι μέλλει ἀνπιμολῆν, πρὸ δίκας μὲ ἄγεν)» (trad. di A. Maffi *apud* Maffi 2002, p. 113), con la specificazione dell'ammontare delle pene da applicare in caso di violazione⁵² e delle modalità con cui il giudice doveva stabilire l'entità della multa (I, ll. 2-12), cui fanno seguito, in una nuova sottosezione segnalata graficamente da una palmetta (I, ll. 12-49), una serie di norme procedurali di carattere più puntuale, riguardanti il caso che (a) colui che si è impadronito della persona rivendicata neghi di averlo fatto e non ci siano testimoni (I, ll. 12-14); (b) la condizione, libera o servile, della persona rivendicata sia

l'idea che, per le legislazioni greche arcaiche, si possa utilmente parlare di «codificazione» si è espresso Hölkeskamp 1999 e 2005.

⁵⁰ Gagarin 1982.

⁵¹ Cfr. in proposito anche Maffi 1983, pp. 3-117; Koerner 1993, nr. 163; van Effenterre - Ruzé 1995, nr. 6; Maffi 2002.

⁵² Sul carattere «monetario» dei valori delle multe previste dal codice di Gortina cfr., da ultimo, Polosa 2005.

contestata in giudizio (I, ll. 15-18); (c) l'appartenenza dello schiavo sia controversa (I, ll. 18-24); (d) il soccombente in giudizio rifiuti di rilasciare il sequestrato (I, ll. 24-39), e, infine, (e) lo schiavo oggetto della lite si sia rifugiato in un tempio (I, ll. 39-49). La sezione è poi completata da tre norme aggiuntive, tutte precedute da uno spazio libero, che disciplinano i casi particolari che lo schiavo muoia durante il processo (I, ll. 49-51), che una delle due parti sia un magistrato (*kosmos*; I, ll. 51-55)⁵³ e che l'*agein*, l'atto cioè di mettere le mani su un individuo, abbia come oggetto il soccombente in un giudizio (*nenikamenos*) o chi avesse garantito un debito con la propria persona (*katakeimenos*; I, l. 56 - II, l. 2), nei quali casi tale atto era considerato legittimo. Come è stato più volte osservato, la disciplina di questa prima sezione del «codice» si sviluppa in due parti ben distinte, con uno slittamento dell'interesse del legislatore da una limitazione imposta dalla *polis* al diritto di autotutela, con il divieto di *agein* prima del processo (I, ll. 2-12), alla disciplina del procedimento probatorio da applicare alle controversie di stato (I, ll. 15-24) e alla statuizione degli obblighi del soccombente in giudizio e delle sanzioni previste nel caso questi non avesse rilasciato il libero o lo schiavo oggetto della rivendicazione (I, ll. 24-49), nonché, al termine della sezione, alla previsione di alcuni casi particolari ed eccezioni (I, l. 50 - II, l. 2). Diviene così probabile che tale organizzazione formale, nella quale si riconosce, in uno sforzo di autentica «codificazione»⁵⁴, un andamento dal generale al particolare, fosse in realtà il risultato di un processo di elaborazione sviluppatosi, in risposta alle esigenze pratiche poste dall'esperienza, in un imprecisabile, ma probabilmente abbastanza ampio, arco di tempo, a partire dalla regola ὅς κ' ἐλευθέροι ἔ δόλοι μέλλει ἀνπιμολῆν, πρὸ δίκας μὲ ἄγειν, la quale – deve essere qui sottolineato – doveva a sua volta rappresentare un momento di affermazione dell'autorità della *polis* rispetto alle tradizionali pratiche dell'autotutela⁵⁵.

Allo stesso modo, l'ampia e organica sezione dedicata alla disciplina dell'adozione *inter vivos* (X, l. 33 - XI, l. 23) inizia con la regola

⁵³ Su questa clausola cfr. Maffi 2003b.

⁵⁴ van Effenterre - Ruzé 1995, p. 49; Lévy 2000, pp. 193 e 196-197; Kristensen 2004, p. 146.

⁵⁵ Gagarin 1982, pp. 138-140; Maffi 1983, pp. 111-112; Kristensen 2004, pp. 144-146.

generale che «l'adozione sia possibile da qualunque parte uno voglia» (X, ll. 33-34: ἄνπανσιν ἔμεν ὅπῳ κα τιλ λῆι), da intendersi nel senso che la persona da adottare poteva essere scelta fra *tutti* i cittadini (ma non tra i *nothoi*, gli stranieri e i non-liberi), e prosegue con (a) la specificazione delle procedure (sacrificio nell'ambito dell'eteria e presentazione ai cittadini nell'agorà; X, ll. 34-39); (b) gli obblighi dell'adottato (X, ll. 39-48), con un rinvio a IV, ll. 31-43; (c) la posizione successoria dell'adottato (X, l. 48 - XI, l. 6); (d) l'eventualità che l'adottato non abbia figli maschi (XI, ll. 6-10); (e) la procedura di revoca dell'adozione (XI, ll. 10-17); (f) le restrizioni sulla possibilità di adottare (o essere adottato; XI, ll. 18-19), e (g) alcune norme transitorie sugli effetti patrimoniali dell'adozione (XI, ll. 19-23). La sezione può essere in particolare suddivisa, sulla base dei *vacat*, in quattro gruppi di clausole, il cui contenuto è così sintetizzabile: X, ll. 33-39: chi e come si adotta; X, l. 39 - XI, l. 6: regole sulla successione; XI, ll. 7-19: norme integrative; XI, ll. 19-23: limitazione degli effetti retroattivi della legge ⁵⁶.

Fermo restando che, come abbiamo visto, la legge introduceva certamente delle novità nella normativa già esistente, è difficile stabilire in che cosa queste consistessero. Non sappiamo ad esempio se la norma introduttiva ἄνπανσιν ἔμεν ὅπῳ κα τιλ λῆι, come potrebbe far pensare la sua brevità quasi epigrammatica, risalga veramente agli strati più antichi della legislazione gortinia in tema di adozione. È possibile peraltro che gli elementi più recenti risiedessero nel rapporto meno vincolante che si stabiliva tra l'adottato e l'adottante (il primo poteva infatti ripudiare il secondo e a quest'ultimo era consentito di rinunciare all'eredità) ⁵⁷ o nel riconoscimento dei diritti ereditari delle figlie femmine dell'adottante (cui l'adottato era di fatto equiparato) ⁵⁸ ovvero, più genericamente, negli effetti patrimoniali dell'atto di adozione, ma ciò che importa ai nostri fini è che

⁵⁶ Per un commento sistematico alla sezione vd. Willetts 1967, pp. 30-31 e 76-78; Maffi 1991, 1997 e 2003a, pp. 201-204. Sull'organicità della disciplina cfr. Davies 1996, p. 40; van Effenterre - Ruzé 1995, p. 144; van Effenterre H. e M. 2000, pp. 178-179, i quali sottolineano la volontà di sistematicità e di «codificazione». Kristensen 2004, pp. 158-161, classifica peraltro la legge sull'adozione tra gli «elaborated single enactments», in quanto tali distinti dai «codified elaborated enactments».

⁵⁷ Willetts 1967, p. 30.

⁵⁸ Kristensen 2004, pp. 159-160.

la legge si presenti organizzata in maniera estremamente coerente e logica ⁵⁹.

Pur non sottovalutando il fatto che non tutte le sezioni del «codice» risultano strutturate nella stessa maniera e che, nel contempo, non mancano nella legislazione gortina anche fenomeni di segno opposto – ad esempio testi apparentemente identici e paralleli ripetuti in iscrizioni diverse (*I.Cret.* IV 75B e 81; 42B, ll. 11-14 e SEG 23.585 (= van Effenterre - Ruzé 1995, nr. 5) – diviene evidente che, come era del resto da attendersi ⁶⁰, gli effetti della scrittura sul complesso normativo della città cretese si fecero sentire soprattutto nel processo di sistemazione, rielaborazione e integrazione del patrimonio delle norme giuridiche e quindi, entro certi limiti, in una tendenza verso la «codificazione» del diritto ⁶¹. Come ha recentemente osservato A. Maffi, possiamo dire perciò che nel «codice» di Gortina «si riscontrano cinque tipi di norme: 1) norme consuetudinarie messe per la prima volta per iscritto; 2) norme scritte che riprendono norme già esistenti inserendole in un insieme organico; 3) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto non retroattivo; 4) norme scritte che modificano norme scritte precedenti con effetto retroattivo; 5) norme scritte che integrano norme scritte contenute all'interno del Codice di Gortina stesso» ⁶².

⁵⁹ Davies 1996, p. 40: «This really is codification: a general principle is enunciated, whether enabling or prohibitory (here enabling), a cross-reference to existing law is inserted, and the likely circumstances arising from its application are envisaged and systematically provided for – altogether a model for a modern major general law».

⁶⁰ Sulle «implicazioni» e gli effetti dell'introduzione della scrittura nelle società orali cfr. da ultimo Goody 2000, in cui l'eminente antropologo rivede, ma sostanzialmente riafferma, le sue tesi alla luce delle critiche mossegli nella letteratura degli ultimi decenni; si veda anche l'utile rassegna ragionata degli studi in Thomas 1992, pp. 15-28.

⁶¹ Sul problema se le leggi di Gortina venissero iscritte per essere accessibili al pubblico, e quindi per essere «lette», cfr., in senso affermativo, Perlman 2002, pp. 194-197, e Papakonstantinou 2002, i quali prendono convincentemente posizione contro la tesi di Whitley 1997, secondo cui le leggi epigrafiche cretesi, in una società dominata dall'aristocrazia e caratterizzata da una «scribal literacy», avrebbero, con la loro forma monumentale, soprattutto avuto la funzione di «rappresentare la maestà della legge» e di servire come simbolo dell'autorità della *polis* (e dell'oligarchia che la governava); sulla questione vd. anche Maffi 2003a, pp. 169-170. Sul *corpus* delle iscrizioni arcaiche di Kommos cfr. ora Csapo - Johnston - Geagan 2000, pp. 101-125.

⁶² Maffi 2003a, pp. 170-175 (la citazione da p. 175).

Senza voler con ciò sostenere che la legge scritta, facendosi «codice», venne a sostituirsi del tutto al *nomos agraphos*, al diritto consuetudinario (Arist. *Rhet.* 1373b4-6)⁶³, mi sembra che se si vogliono utilizzare, come strumento euristico, le categorie efficacemente proposte da E. Bakker per definire la natura del rapporto tra oralità e scrittura dal punto di vista della *concezione* di un testo scritto⁶⁴, nel «codice» di Gortina si ritrova tutto lo spettro delle possibilità compreso tra l'estremo della mera *trascrizione* delle norme della tradizione orale e quello della *composizione* e della *elaborazione* scritta di un insieme di norme coerentemente organizzato. Mi sembra inoltre abbastanza ragionevole sostenere che quest'ultima attività presuppone in particolare l'esistenza di «archivi» di testi su materiale deperibile (papiro o altro), di cui, conformemente alla prassi documentaria delle città greche⁶⁵, i testi «esposti» su materiale lapideo non sarebbero altro che una selezione in forma «monumentalizzata».

ABBREVIAZIONI BIBLIOGRAFICHE

- | | |
|-------------------|--|
| Arnaoutoglou 2004 | I. Arnaoutoglou, <i>Aspects of Oral Law in Archaic Greece</i> , in D.L. Cairns - R.A. Knox (eds.), <i>Law, Rhetoric, and Comedy in Classical Athens. Essays in Honour of Douglas M. MacDowell</i> , Swansea 2004, pp. 1-13. |
| Arrighetti 1998 | G. Arrighetti, <i>Esiodo. Opere</i> , Torino 1998 (Milano 2007 ²). |
| Bakker 1999 | E.J. Bakker, <i>How Oral is Oral Composition?</i> , in E.A. Mackay (ed.), <i>Signs of Orality. The Oral Tradition and its Influence in the Greek and Roman World</i> , Leiden - Boston - Köln 1999 («Mnemosyne», Suppl. 188), pp. 29-47. |
| Birgalias 2005 | N. Birgalias, <i>Le «nomos» chez Hérodote et Thucydide</i> , in P. Sineux (éd.), <i>Le législateur et la loi</i> |

⁶³ Maffi 1990; Thomas 1996; Harris 2004, pp. 21-34. Sul concetto di *agraphos nomos* nella *Retorica* di Aristotele vd. Ostwald 1973; Carey 1996.

⁶⁴ Bakker 1999, pp. 29-33.

⁶⁵ Davies 2003; Boffo 2003; Faraguna 2005b.

- dans l'Antiquité. Hommage à Françoise Ruzé*, Caen 2005, pp. 63-76.
- Boegehold 1995 A.L. Boegehold, *The Athenian Agora*, XXVIII. *The Lawcourts at Athens*, Princeton 1995.
- Boffo 1995 L. Boffo, *Ancora una volta sugli «archivi» nel mondo greco: conservazione e «pubblicazione» epigrafica*, «Athenaeum» 83 (1995), pp. 91-130.
- Boffo 2003 L. Boffo, *Per una storia dell'archiviazione pubblica nel mondo greco*, «Dike» 6 (2003), pp. 5-85.
- Burchfiel 1994 K.J. Burchfiel, *The Myth of «Prelaw» in Early Greece*, in G. Thür (hrsg.), *Symposion 1993*, Köln - Weimar - Wien 1994, pp. 79-104.
- Busolt 1920 G. Busolt, *Griechische Staatskunde*, I, München 1920.
- Camassa 1996 G. Camassa, *Leggi orali e leggi scritte. I legislatori*, in S. Settis (a cura di), *I Greci. Storia, cultura, arte, civiltà*, II.1, Torino 1996, pp. 560-576.
- Cantarella 1975 E. Cantarella, *Phonos mê ek pronoias. Contributo alla storia dell'elemento soggettivo nell'atto illecito*, in H.J. Wolff (hrsg.), *Symposion 1971*, Köln - Wien 1975, pp. 293-319.
- Cantarella 1976 E. Cantarella, *Studi sull'omicidio in diritto greco e romano*, Milano 1976.
- Cantarella 1979 E. Cantarella, *Norma e sanzione in Omero. Contributo alla protostoria del diritto greco*, Milano 1979.
- Cantarella 1987 E. Cantarella, *Tra diritto e prediritto: un problema aperto*, «DHA» 13 (1987), pp. 149-160.
- Cantarella 2002 E. Cantarella, *Dispute Settlement in Homer: Once Again on the Shield of Achilles*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athenai 2002, pp. 147-165.
- Carey 1996 Chr. Carey, «Nomos» in *Attic Rhetoric and Oratory*, «JHS» 116 (1996), pp. 33-46.
- Carey 1998 Chr. Carey, *The Shape of Athenian Laws*, «CQ» 48 (1998), pp. 93-109.
- Cerri 1992 G. Cerri, *La tragedia*, in G. Cambiano - L. Canfora - D. Lanza (a cura di), *Lo spazio letterario della Grecia antica*, I, Roma 1992, pp. 301-334.
- Csapo - Johnston - Geagan 2000 E. Csapo - A.W. Johnston - D. Geagan, *The Iron Age Inscriptions*, in J.W. Shaw - M.C. Shaw (eds.), *Kom-*

- mos IV. *The Greek Sanctuary, Part 1*, Princeton - Oxford 2000, pp. 101-134.
- Davies 1996 J.K. Davies, *Deconstructing Gortyn: When is a Code a Code?*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting*, Oxford 1996, pp. 33-56.
- Davies 2003 J.K. Davies, *Greek Archives: From Record to Monument*, in M. Brosius (ed.), *Ancient Archives and Archival Traditions. Concepts of Record-keeping in the Ancient World*, Oxford 2003, pp. 323-343.
- Davies 2005 J.K. Davies, *The Gortyn Laws*, in M. Gagarin - D. Cohen (eds.), *The Cambridge Companion to Ancient Greek Law*, Cambridge 2005, pp. 305-327.
- Diano - Serra 1980 C. Diano - G. Serra, *Eraclito. I frammenti e le testimonianze*, Milano 1980.
- Diggle 2004 J. Diggle, *Theophrastus. Characters*, Cambridge 2004.
- Di Vita 2005 A. Di Vita, *La Grande Iscrizione dal monumento greco all'Odeion romano*, in E. Greco - M. Lombardo (a cura di), *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, Athenai 2005, pp. 13-40.
- Faraguna 2005a M. Faraguna, *La figura dell'«aisymnetes» tra realtà storica e teoria politica*, in R.W. Wallace - M. Gagarin (hrsgg.), *Symposion 2001*, Wien 2005, pp. 321-338.
- Faraguna 2005b M. Faraguna, *Scrittura e amministrazione nelle città greche: gli archivi pubblici*, «QUCC» 80 (2005), pp. 61-86.
- Faraguna c.s. M. Faraguna, *Oralità e scrittura nella prassi giudiziaria ateniese tra V e IV sec. a.C.*, in E.M. Harris - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 2007*, in corso di stampa.
- Foley 1997 J.M. Foley, *Oral Tradition and its Implications*, in I. Morris - B. Powell (eds.), *A New Companion to Homer*, Leiden - New York - Köln 1997 («Mnemosyne», Suppl. 163), pp. 146-173.
- Fouchard 2005 A. Fouchard, *Légiférer en Grèce ancienne*, in P. Sineux (éd.), *Le législateur et la loi dans l'Antiquité*, Caen 2005, pp. 13-26.
- Fusai 2006 S. Fusai, *Il processo omerico. Dall'«histôr» omerico all'«historiê» erodotea*, Padova 2006.

- Gagarin 1981a M. Gagarin, *Drakon and Early Athenian Homicide Law*, New Haven - London 1981.
- Gagarin 1981b M. Gagarin, *The Thesmotetai and the Earliest Tyranny Law*, «TAPhA» 111 (1981), pp. 71-77.
- Gagarin 1982 M. Gagarin, *The Organization of the Gortyn Law Code*, «GRBS» 23 (1982), pp. 129-146.
- Gagarin 1986 M. Gagarin, *Early Greek Law*, Berkeley - Los Angeles - London 1986.
- Gagarin 1990 M. Gagarin, «*Bouleusis*» in *Athenian Homicide Law*, in G. Nenci - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 1988*, Köln - Wien 1990, pp. 81-99.
- Gagarin 2001 M. Gagarin, *Écriture et oralité en droit grec*, «RHD» 79 (2001), pp. 447-462.
- Gagarin 2003 M. Gagarin, *Letters of the Law. Written Texts in Archaic Greek Law*, in H. Yunis (ed.), *Written Texts and the Rise of Literate Culture in Ancient Greece*, Cambridge 2003, pp. 59-77.
- Gagliardi 1998 L. Gagliardi, *Distinzioni di status nella legge di Draconte sull'omicidio*, in *Atti del II convegno sulla problematica contrattuale in diritto romano. In onore di Aldo Dell'Oro*, Milano 1998, pp. 371-402.
- Gagliardi 2002 L. Gagliardi, *Per un'interpretazione della legge di Solone in materia successoria*, «Dike» 5 (2002), pp. 5-59.
- Goody 2000 J. Goody, *Il potere della tradizione scritta*, Torino 2000 (ed. orig. *The Power of the Written Tradition*, Washington - London 2000).
- Gschnitzer 1995 F. Gschnitzer, *Zum Vorstoß von Acker- und Gartenbau in die Wildnis: Das «Westlokrische Siedlungsgesetz» (IG, IX, 12, 609) in seinem agrargeschichtlichen Zusammenhang*, «Ktèma» 16 (1991) [1995], pp. 81-91.
- Guarducci 1950 M. Guarducci, *Inscriptiones Creticae*, IV, Roma 1950.
- Hall 1995 E. Hall, *Lawcourt Dramas: The Power of Performance in Greek Forensic Oratory*, «BICS» 40 (1995), pp. 39-58.
- Hansen 1991 M.H. Hansen, *The Athenian Democracy in the Age of Demosthenes*, Oxford 1991.
- Harris 2001 E.M. Harris, *How to Kill in Attic Greek. The Semantics of the Verb «(apo)kteinein» and their Implica-*

- tions for Athenian Homicide Law, in E. Cantarella - G. Thür (hrsgg.), *Symposion 1997*, Köln - Weimar - Wien 2001, pp. 75-87 (rist. in Id., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 391-404).
- Harris 2004 E.M. Harris, *Antigone the Lawyer, or the Ambiguities of «Nomos»*, in E.M. Harris - L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 19-56 (rist. in Id., *Democracy and the Rule of Law in Classical Athens. Essays on Law, Society, and Politics*, Cambridge 2006, pp. 41-80).
- Harris 2007 E.M. Harris, *Did the Athenian Courts Attempt to Achieve Consistency? Oral Tradition and Written Records in the Athenian Administration of Justice*, in C. Cooper (ed.), *Politics of Orality*, Leiden - Boston 2007 («Mnemosyne», Suppl. 280), pp. 343-370.
- Haslam 1997 M. Haslam, *Homeric Papyri and the Transmission of the Text*, in I. Morris - B. Powell (eds.), *A New Companion to Homer*, Leiden - New York - Köln 1997 («Mnemosyne», Suppl. 163), pp. 55-100.
- Hölkeskamp 1999 K.-J. Hölkeskamp, *Schiedsrichter, Gesetzgeber und Gesetzgebung im archaischen Griechenland*, Stuttgart 1999 («Historia», Einzelschr. 131).
- Hölkeskamp 2000 K.-J. Hölkeskamp, *(In-)Schrift und Monument. Zum Begriff des Gesetzes im archaischen und klassischen Griechenland*, «ZPE» 132 (2000), pp. 73-96.
- Hölkeskamp 2005 K.-J. Hölkeskamp, *What's in a Code? Solon's Laws between Complexity, Compilation and Contingency*, «Hermes» 133 (2005), pp. 280-293.
- Humphreys 2002 S.C. Humphreys, *Solon on Adoption and Wills*, «ZRG (Röm. Abt.)» 119 (2002), pp. 340-347.
- Koerner 1993 R. Koerner, *Inschriftliche Gesetzestexte der frühen griechischen Polis*, hrsg. von K. Hallof, Köln - Weimar - Wien 1993.
- Kristensen 2004 K.R. Kristensen, *Codification, Tradition and Innovation in the Law Code of Gortyn*, «Dike» 7 (2004), pp. 135-168.
- Lanni 2004 A. Lanni, *Arguing from «Precedent»: Modern Perspectives on Athenian Practice*, in E.M. Harris -

- L. Rubinstein (eds.), *The Law and the Courts in Ancient Greece*, London 2004, pp. 159-171.
- Leppin 2002 H. Leppin, *Theophrasts «Charaktere» und die Bürgermentalität in Athen im Übergang zum Hellenismus*, «Klio» 84 (2002), pp. 37-56.
- Lévy 2000 Ed. Lévy, *La cohérence du code de Gortyne*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Paris 2000, pp. 185-214.
- Lombardo 2005 M. Lombardo, *Conclusioni*, in E. Greco - M. Lombardo (a cura di), *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, Athenai 2005, pp. 213-222.
- MacDowell 1975 D.M. MacDowell, *Law-Making at Athens in the Fourth Century B.C.*, «JHS» 95 (1975), pp. 62-74.
- Maffi 1983 A. Maffi, *Studi di epigrafia giuridica greca*, Milano 1983.
- Maffi 1987 A. Maffi, *La legge agraria locrese («Bronzo Pappadakis»): diritto di pascolo o redistribuzione di terre?*, in *Studi in onore di Arnaldo Biscardi*, VI, Milano 1987, pp. 365-425.
- Maffi 1988 A. Maffi, *Chronique*, II. *Monde grec*, «RHD» 66 (1988), pp. 96-116.
- Maffi 1990 A. Maffi, *La consuetudine nella Grecia arcaica e classica*, in *La coutume* («Recueils de la Société J. Bodin pour l'histoire comparative des institutions», 51), Bruxelles 1990, pp. 70-77.
- Maffi 1991 A. Maffi, *Adozione e strategie successorie a Gortina e ad Atene*, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposium 1990*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 205-231.
- Maffi 1997 A. Maffi, *Il diritto di famiglia nel Codice di Gortina*, Milano 1997.
- Maffi 2002 A. Maffi, *Processo di «status» e rivendicazione in proprietà nel codice di Gortina: «diadikasia» o azione delittuale?*, «Dike» 5 (2002), pp. 111-134.
- Maffi 2003a A. Maffi, *Studi recenti sul codice di Gortina*, «Dike» 6 (2003), pp. 161-226.
- Maffi 2003b A. Maffi, *La legittimità a stare in giudizio del «kosmos» gortinio (IC IV 72 I 51-55 e IC IV 41 IV 6-16)*, in G. Thür - F.J. Fernández Nieto (hrsgg.), *Symposium 1999*, Köln - Weimar - Wien 2003, pp. 37-56.

- Magnelli 1999 A. Magnelli, *Disposizioni legislative riguardanti il regime della terra in tre inediti da Gortyna (Creta)*, «Dike» 2 (1999), pp. 143-160.
- Mélèze Modrzejewski 1991 J. Mélèze Modrzejewski, *La sanction de l'bomicide en droit grec et hellénistique*, in M. Gagarin (hrsg.), *Symposion 1990*, Köln - Weimar - Wien 1991, pp. 3-16.
- Millender 2001 E.G. Millender, *Spartan Literacy Revisited*, «CA» 20 (2001), pp. 121-164.
- Morris 1986 I. Morris, *The Use and Abuse of Homer*, «CA» 5 (1986), pp. 81-138.
- Ober 1989 J. Ober, *Mass and Elite in Democratic Athens. Rhetoric, Ideology and the Power of the People*, Princeton 1989.
- Ostwald 1969 M. Ostwald, *Nomos and the Beginnings of the Athenian Democracy*, Oxford 1969.
- Ostwald 1973 M. Ostwald, *Was There a Concept «agraphos nomos» in Classical Greece?*, in E.N. Lee - A.P.D. Mourelatos - R.M. Rorty (eds.), *Exegesis and Argument. Studies in Greek Philosophy Presented to Gregory Vlastos*, Assen 1973, pp. 70-104.
- Ostwald 1987 M. Ostwald, *From Popular Sovereignty to the Sovereignty of Law*, Berkeley - Los Angeles - London 1987.
- Papakonstantinou 2002 Z. Papakonstantinou, *Written Law, Literacy and Social Conflict in Archaic and Classical Crete*, «AHB» 16 (2002), pp. 135-150.
- Perlman 2002 P. Perlman, *Gortyn. The First Seven Hundred Years, Part II: The Laws from the Temple of Apollo Pythios*, in T.H. Nielsen (ed.), *Even More Studies in the Ancient Greek Polis*, Stuttgart 2002 («Historia», Einzelschr. 162), pp. 187-227.
- Piccirilli 1981 L. Piccirilli, «Nomoi» cantati e «nomoi» scritti, «CCC» 2 (1981), pp. 7-14.
- Piérart 2000 M. Piérart, *Qui étaient les nomothètes à Athènes à l'époque de Démosthène*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Paris 2000, pp. 229-254.
- Polosa 2005 A. Polosa, *Strumenti di valutazione nella Grande Legge di Gortyna*, in E. Greco - M. Lombardo (a cu-

- ra di), *La Grande Iscrizione di Gortyna. Centoventi anni dopo la scoperta*, Athenai 2005, pp. 129-151.
- Pospisil 1971 L. Pospisil, *Anthropology of Law: A Comparative Theory*, New York 1971.
- Pritchett 1996 W.K. Pritchett, *Greek Archives, Cults, and Topography*, Amsterdam 1996.
- Raaflaub 1993 K.A. Raaflaub, *Homer to Solon: the Rise of the Polis. The Written Sources*, in M.H. Hansen (ed.), *The Ancient Greek City-State*, København 1993, pp. 41-105.
- Raaflaub 1997 K.A. Raaflaub, *Homeric Society*, in I. Morris - B. Powell (eds.), *A New Companion to Homer*, Leiden - New York - Köln 1997 («Mnemosyne», Suppl. 163), pp. 625-648.
- Raaflaub 1999 K.A. Raaflaub, *A Historian's Headache: How to Read «Homeric Society»?*, in N. Fisher - H. van Wees (eds.), *Archaic Greece: New Approaches and New Evidence*, London 1998, pp. 169-193.
- Raaflaub - Wallace 2007 K.A. Raaflaub - R.W. Wallace, «*People's Power*» and *Egalitarian Trends in Archaic Greece*, in K.A. Raaflaub - J. Ober - R.W. Wallace, *Origins of Democracy in Ancient Greece*, Berkeley - Los Angeles - London 2007, pp. 22-48.
- Rhodes 1991 P.J. Rhodes, *The Athenian Code of Laws, 410-399 B.C.*, «JHS» 111 (1991), pp. 87-100.
- Rhodes 2003 P.J. Rhodes, *Sessions of «Nomothetai» in Fourth-Century Athens*, «CQ» 53 (2003), pp. 124-129.
- Rhodes - Osborne 2003 P.J. Rhodes - R. Osborne, *Greek Historical Inscriptions, 404-323 B.C.*, Oxford 2003
- Ricciardi 1991 M. Ricciardi, *Il tempio di Apollo Pizio a Gortina*, «ASAIA» 64-65 (1986-1987) [1991], pp. 7-130.
- Roth 1976 C.P. Roth, *The Kings and the Muses in Hesiod's «Theogony»*, «TAPhA» 106 (1976), pp. 331-338.
- Rubinstein 2007 L. Rubinstein, *Arguments from Precedent in Attic Oratory*, in E. Carawan (ed.), *Oxford Readings in the Attic Orators*, Oxford 2007, pp. 359-371.
- Rudhardt 1999 J. Rudhardt, *Thémis et les Hôrai. Recherche sur les divinités grecques de la justice et de la paix*, Genève 1999.
- Ruzé 1988 F. Ruzé, *Aux débuts de l'écriture politique: le pouvoir de l'écrit dans la cité*, in M. Detienne (éd.), *Les*

- savoirs de l'écriture. En Grèce ancienne*, Lille 1988, pp. 82-94.
- Ruzé 2001 F. Ruzé, *La loi et le chant*, in J.-P. Brun - Ph. Jockey (éds.), «*Technai*». *Techniques et sociétés en Méditerranée*, Paris 2001, pp. 709-720.
- Schmitz 2001 W. Schmitz, «*Drakonische Strafen*». *Die Revision der Gesetze Drakons durch Solon und die Blutrache in Athen*, «*Klio*» 83 (2001), pp. 7-38.
- Sickinger 1999 J.P. Sickinger, *Public Records and Archives in Classical Athens*, Chapel Hill - London 1999.
- Siewert 1992 P. Siewert, *The Olympic Rules*, in W. Coulson - H. Kyrieleis (eds.), *Proceedings of an International Symposium on the Olympic Games*, Athenai 1992, pp. 113-117.
- Sturm 2002 F. Sturm, *Die Rechte ostlokrischer Siedler. Zur umstrittenen Inschrift von Galaxidi (Oiantheia)*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athenai 2002, pp. 591-598.
- Tausend 2001 K. Tausend, *Zur Bedeutung von E-U-KE-TO in mykenischer Zeit*, «*Dike*» 4 (2001), pp. 5-11.
- Thomas 1992 R. Thomas, *Literacy and Orality in Ancient Greece*, Cambridge 1992.
- Thomas 1996 R. Thomas, *Written in Stone? Liberty, Equality, Orality and the Codification of Law*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting*, Oxford 1996, pp. 9-31.
- Thür 1996 G. Thür, *Oath and Dispute Settlement in Ancient Greek Law*, in L. Foxhall - A.D.E. Lewis (eds.), *Greek Law in its Political Setting*, Oxford 1996, pp. 57-72.
- Thür 2002 G. Thür, *Gesetzeskodizes im archaischen und klassischen Athen*, in *Mélanges en l'honneur Panayotis D. Dimakis. Droits antiques et société*, Athenai 2002, pp. 631-639.
- van Effenterre H. e M. 2000 H. e M. van Effenterre, *La codification gortynienne, mythe ou réalité?*, in Ed. Lévy (éd.), *La codification des lois dans l'Antiquité*, Paris 2000, pp. 175-184.
- van Effenterre - Ruzé 1994 H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, I, Roma 1994.

- van Effenterre - Ruzé 1995 H. van Effenterre - F. Ruzé, *Nomima. Recueil d'inscriptions politiques et juridiques de l'archaïsme grec*, II, Roma 1995.
- Volonaki 2001 E. Volonaki, *The Re-publication of the Athenian Laws in the Last Decade of the Fifth Century B.C.*, «Dike» 4 (2001), pp. 137-167.
- Wallace - Westbrook 1989 R.W. Wallace - R. Westbrook, rec. a Gagarin 1986, «AJPh» 110 (1989), pp. 362-367.
- Whitley 1997 J. Whitley, *Cretan Laws and Cretan Literacy*, «AJA» 101 (1997), pp. 635-661.
- Willetts 1967 R.F. Willetts, *The Law Code of Gortyn*, Berlin 1967.
- Wirbelauer 1996 E. Wirbelauer, *Der Schild des Achilleus (Il. 18,478-609). Überlegungen zur inneren Struktur und zum Aufbau der «Stadt im Frieden»*, in H.-J. Gehrke - A. Möller (hrsgg.), *Vergangenheit und Lebenswelt. Soziale Kommunikation, Traditionsbildung und historisches Bewußtsein*, Tübingen 1996, pp. 143-178.
- Wise 1998 J. Wise, *Dionysus Writes. The Invention of Theatre in Ancient Greece*, Ithaca - London 1998.
- Wolff 1946 H.J. Wolff, *The Origin of Judicial Litigation Among the Greeks*, «Traditio» 4 (1946), pp. 31-87.

